

**Disposizione tecnica di funzionamento n. 04 rev.
01 MTE**

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii)

Titolo	Prezzo di riferimento
---------------	------------------------------

Riferimenti normativi	Articolo 88, comma 88.10, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico
-----------------------	--

Publicata il 31 dicembre 2024

1. Premessa

Ai sensi dell'Articolo 88, comma 88.10 della Disciplina, al termine della fase di negoziazione continua il GME può determinare un prezzo di riferimento secondo le modalità definite nelle DTF.

2. Prezzo di riferimento

Al termine della sessione il GME determina e pubblica per ciascun prodotto negoziato un prezzo di riferimento pari alla media, ponderata per le relative quantità, dei prezzi di tutti i contratti conclusi nella sessione.

Qualora, con riferimento ad un prodotto non sia stato concluso alcun contratto il prezzo di riferimento non viene determinato.